



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 2343 / 2025

Responsabile del procedimento: Dott.ssa MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 2. DITTA: SCAVI E TRASPORTI MEO DI BOSCOLO MARINO & C. S.N.C. IMPIANTO: COMUNE DI CHIOGGIA - VIA MAESTRI DEL LAVORO 56 - VAL DA RIO. SEDE LEGALE: COMUNE DI CHIOGGIA - VIA S. SPIRITO 11. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 56834 DEL 27/07/2018.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori

indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di rifiuti:

- i. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ii. il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il c. 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nonchè il c. 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- iii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- iv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- v. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- vi. il DM n. 127 del 28.06.2024 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006”;
- vii. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- iv. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”.

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di VINCA:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; ho messo il richiamo al DPR 357 per primo per una questione di gerarchia delle fonti;
- ii. la L.R. n. 12 del 27.05.2024 " Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) e autorizzazione integrata ambientale (Aia);
- iii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iv. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- v. il decreto direttoriale n. 15/2025 “Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.”.

Visto che:

- i. con prot. n. 56834 del 27/07/2018 è stato rilasciato dal Dirigente del Servizio Politiche Ambientali Città metropolitana di Venezia, alla ditta SCAVI E TRASPORTI MEO DI BOSCOLO MARINO & C. S.n.c., con sede legale in CHIOGGIA - Via S. Spirito 11, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 l'aggiornamento dell'A.U.A. a seguito della modifica sostanziale dell'impianto esistente, sito in Comune di CHIOGGIA – Via Maestri del Lavoro 56 – Loc. Val da Rio;
- ii. con prot. n. 16510 del 12.03.2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 12.03.2025 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 1 al competente SUAP del Comune di CHIOGGIA in data 12.03.2025, in occasione dell'adeguamento dell'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione al D.M. 127/2024;
- iii. con prot. n. 21980 del 01/04/2025 la scrivente Amministrazione, al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata, ha chiesto alla ditta di presentare documentazione in merito al procedimento di VINCA e copia della quietanza di pagamento della polizza RCI;
- iv. con prot. n. 24285 del 11/04/2025 la ditta trasmette la documentazione richiesta tra cui il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir. R. Veneto n.15 del 17/02/2025;
- v. con prot. n. 25885 del 17/04/2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- vi. con prot. n. 30391 del 09/05/2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato che:
 - a. la modifica non sostanziale presentata dalla ditta è stata accolta positivamente e poteva essere effettuata a far data dal 10/06/2025;
 - b. l'attività di recupero per il codice EER 170302 è sospesa a causa del mancato aggiornamento della comunicazione alla luce dell'emanazione del D.M. 69/2018;
 - c. l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/1990 per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 56834 del 27/07/2018.

- vii. con la medesima nota è comunicato alla ditta la necessità di integrare l'istanza con la seguente documentazione:
 - a. rinnovo della polizza fideiussoria n. 449238 emessa da Elba assicurazioni SpA in scadenza al 15.10.2025, secondo il modello allegato alla presente;
 - b. attestazione di rinnovo del contratto di locazione;
 - c. integrazione della relazione tecnica con indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti per i quali possano riscontrarsi non conformità dopo il conferimento in impianto;
 - d. Nuova planimetria in cui sia chiaramente indicata, per ogni area di stoccaggio, la tipologia di rifiuti stoccati (nel caso in cui sia previsto uno stoccaggio alternativo, tale previsione descritta nella relazione tecnica), nonché l'individuazione dell'area indicata in legenda come M6- materia prima da terzi, ovvero, qualora non sia più prevista tale area, l'eliminazione dell'indicazione dalla legenda.
- viii. con prot. n. 37713 del 03/06/2025, la scrivente Amministrazione ha trasmesso la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto e ha richiesto una proroga per la trasmissione del rinnovo della polizza;
- ix. con prot. n. 38105 del 05/06/2025 è stata accolta la richiesta di proroga della ditta;
- x. con prot. n. 40683 del 16/06/2025 la ditta trasmette il rinnovo della polizza fideiussoria;
- xi. con prot. n. 46153 del 07/07/2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato l'accettazione del rinnovo della polizza fideiussoria n. 449238 emessa da Elba Assicurazioni SpA.

Dato atto che:

- i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;
- ii. non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme.

Visto il DPCM n. 40/2024 "*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*".

Preso atto che ai sensi dell' art. 12 c.4 a) del DPCM N. 40/2024 "*sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)*".

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 già rilasciata dalla Provincia di Venezia ai sensi dell'art. 281 comma 3 e art. 269 D.Lgs. 152/06 con prot. n. 24766 del 14/03/2013;
 - b. comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - c. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di

acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- iii. che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1 del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima e di seconda pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Preso atto che con prot. n. 35021 del 11/05/2018 è stato acquisito agli atti della Scrivente Amministrazione l'atto di assenso V.E.R.I.T.A.S. relativa allo scarico 4000567868 SC1 di acque reflue industriali Meteoriche di dilavamento art.39 comma 1 PTA – Categoria 4 e nulla osta allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.34 del P.T.A. denominato 4000567868.

Vista la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09.08.2022 che ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A della DGR n. 988 del 09.08.2022.

Considerato che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 449238 e relative appendici emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. con scadenza il 15/10/2028 e dalla polizza RCI n. 501535152 emessa da Allianz S.p.a., per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 19/10/2025.

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 80 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 01/09/2025, risulta rispettato.

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

che il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali Città metropolitana di Venezia prot. n. 56834 del 27/07/2018 viene sostituito dal presente.

2

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 2 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta SCAVI E TRASPORTI MEO DI BOSCOLO MARINO & C. S.n.c., con sede legale in Comune di CHIOGGIA - Via S. Spirito 11, C.F. 01801340272 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di CHIOGGIA – Via Maestri del Lavoro 56 – Loc. Val da Rio - in occasione dell'adeguamento dell'attività al D.M. 127/2024.

3

che l'autorizzazione rilasciata decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento ed **ha validità sino al 21/10/2031**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 comma 3 e art. 269 alla continuazione delle emissioni esistenti e alla modifica dello stabilimento sito all'indirizzo citato in oggetto.

- a) Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. La bocca del frantoio, i cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni, devono essere dotati di idoneo impianto di irrigazione idrico che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
 2. La distanza tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo dei materiali trattati non deve essere superiore a due metri;
 3. L'altezza dei cumuli di materiale da trattare e trattato deve essere di due metri inferiore all'altezza delle barriere fisse e/o di contenimento, in modo da minimizzare le emissioni diffuse;
 4. La pavimentazione delle strade, percorse dai mezzi di trasporto, deve essere tale da minimizzare l'emissione di polveri;
 5. Il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi di uscita dall'impianto deve essere sempre utilizzato per evitare il trascinamento delle polveri;
 6. I nastri trasportatori devono essere coperti.
- b) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs.152/06, parte V – Titoli II e III.

4.2 - GESTIONE RIFIUTI

- a) La ditta è iscritta al **n. 564** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi
- b) La ditta deve svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:
- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;

- delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i;
- del D.M. 127/2024 per i rifiuti con codice EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170904;
- della planimetria allegata;
- di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)	Normativa per la cessazione della qualifica di rifiuto
02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	170202	8	20	/
06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	170203	5	150	/
07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto	R13/R5	101311 170101 170102 170103 170107 170904	920	26500	DM 127/2024
07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto	R13	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904			/
07.06	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R13/R5	170302	210	1680	DM 127/2024
07.06	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R13	170302			/
09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	170201	5	150	/

TOTALE QUANTITÀ ANNUA TRATTATA (t/a)	28500
QUANTITÀ ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (t)	1148

- c) La ditta è tenuta al pagamento **entro il 30 aprile** di ciascun anno dei diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, previsti dal D.M. 350/98. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro.
- d) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Organi di Controlli la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

Garanzie finanziarie

- e) L'efficacia dell'iscrizione al Registro è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie prestate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 e citate in premessa.
- La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
 - Il rinnovo della polizza fideiussoria, dovuta ai sensi della DGRV 2721/2014, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa. La fideiussione rinnovata andrà trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste;
 - Il mancato rinnovo della fideiussione nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti;
 - Al fine di attestare l'efficacia dell'iscrizione al suddetto Registro la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione.
- f) I cessati rifiuti ottenuti dai processi di recupero devono avere caratteristiche conformi al DM 127/2024. Copia della normativa tecnica di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- g) Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento alla Scrivente Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà la automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti senza ulteriori comunicazioni.
- h) E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- i) Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".

4.3 - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. prot. n. 34403/2018 del 10/05/2018, acquisito agli atti con prot. n. 35021 del 11/05/2018, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- all'ARPAV USACE e UECCR
- a VERITAS S.p.a.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente